



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ILARIA AMELIA CAGGIANO

Seduta del 16/06/2020

### FATTO

Titolare del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione stipulato in data 02/10/2015 ed estinto in via anticipata il 15/10/2019, in corrispondenza della 48ma rata, su un totale di 120, il ricorrente, insoddisfatto degli esiti della fase prodromica al presente ricorso, chiede la retrocessione degli oneri non maturati delle seguenti voci di costo:

- € 1.488,32 per le “commissioni di accensione”, calcolati secondo il criterio della proporzione lineare;
- € 1.329,12 per le “provvigioni dell’intermediario del credito” (per tale voce di costo viene richiesta, solo in subordine, la minor somma di € 844,35, in via proporzionale alla ripartizione degli interessi nel piano di ammortamento);
- € 116,25 per le “spese di istruttoria” calcolati secondo il criterio della curva degli interessi.

per un totale di complessivi € 2.933,69.

Costitutosi, l’intermediario eccepisce:

- di aver provveduto, in sede di anticipata estinzione, ad effettuare un abbuono pari ad € 1.432,08 per le commissioni relative alle attività di gestione del prestito;
- di essersi reso disponibile, in sede di reclamo, alla retrocessione delle commissioni di accensione per un importo pari ad € 1.025,75;
- la non rimborsabilità delle provvigioni corrisposte all’intermediario del credito per il carattere up front dell’attività svolta dal soggetto incaricato in quanto legata alla fase



preparatoria prodromica alla stipulazione del contratto, nonché per esser state tali somme versate ad un terzo intermediario del credito;

- la non rimborsabilità, altresì, delle spese di istruttoria, registro, notifica e rivalsa degli oneri erariali conseguenti all'operazione.

Precisa la non applicabilità all'ordinamento italiano degli esiti della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11/09/2019 (caso Lexitor), in quanto relativa all'interpretazione di una disposizione (art. 16, par. 1 della direttiva 2008/48/CE) priva di efficacia diretta nell'ordinamento italiano, che l'ha trasposta con l'art. 125 sexies TUB, il quale costituirebbe ancora l'unico parametro normativo per il giudice/arbitro italiano.

Chiede, pertanto, all'Arbitro di rigettare il ricorso.

In sede di replica il ricorrente ha contestato la non riferibilità della provvigione all'intermediario del credito, alla resistente, che ne ha ricevuto il pagamento (come dimostra la fattura prodotta intestata alla resistente) e che è legata da un rapporto di agenzia con il terzo intermediario, tale da escludere che il ricorrente abbia potuto pattuire un compenso direttamente con l'intermediario del credito.

## DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto alla riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis o altro criterio) degli oneri commissionali.

La sussistenza del diritto alla riduzione del costo trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art. 121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

È il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".



Conformemente all'articolato principio di diritto enucleato dal Collegio di Coordinamento, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF". In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).Ritiene pertanto di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo "istantanee", in quanto contrattualmente ascritte ad attività relative all'erogazione del prestito, per gli importi appresso indicati:

- €844, 37a titolo di "provvigione dovuta all'intermediario del credito" per l'offerta fuori sede, peraltro realizzata da un agente in attività finanziaria;
- €116,26 a titolo di "spese di istruttoria precontrattuale, registro notifica e rivalsa oneri erariali"

Conferma, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci recurring appresso indicate:

- € 1.488,32 a titolo di commissione di accensione", che è da qualificarsi come recurring in ragione della descrizione della stessa, contenuta nel contratto.

Pertanto, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia diritto all'importo complessivo di €2.448,95.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.448,95.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00**

**quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO